



COMUNE DI ALFONSINE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER IL RILASCIO DELLE RELATIVE CONCESSIONI

Approvato con delibera di C.C. n. 10 del 25/2/2019

Modificato con delibera di C.C. n. 80 del 17/12/2019

Modificato con delibera di C.C. n. 35 del 28/07/2020

C A P O I

O C C U P A Z I O N I E R E L A T I V E C O N C E S S I O N I

SEZIONE I: OCCUPAZIONI E CONCESSIONI IN GENERE

- Art. 1: Ambito e scopo del regolamento
- Art. 2: Occupazioni di spazi ed aree pubbliche
- Art. 3: Occupazioni abusive
- Art. 4: Domanda di occupazione
- Art. 5: Cauzione
- Art. 6: Istruttoria della domanda
- Art. 7: Contenuto e rilascio della concessione
- Art. 8: Occupazioni d'urgenza
- Art. 9: Titolare della concessione
- Art. 10: Rinnovo e disdetta della concessione
- Art. 11: Obblighi del titolare della concessione
- Art. 12: Modifica, sospensione e revoca della concessione
- Art. 13: Decadenza ed estinzione della concessione
- Art. 14: Diritto di controllo - accertamento delle violazioni - ordinanza di sgombero e ripristino
- Art. 15: Applicazione del canone
- Art. 16: Corrispettivo per uso di beni comunali
- Art. 17: Occupazioni ed esecuzioni di lavori
- Art. 18: Manutenzione delle opere

SEZIONE II: OCCUPAZIONI DI TIPO PARTICOLARE

- Art. 19: Posteggi nei mercati e posteggi giornalieri
- Art. 20: Occupazioni con tende, insegne, impianti pubblicitari, vetrine, mostre, luminarie, addobbi e simili
- Art. 21: Passi carrabili e accessi carrabili o pedonali
- Art. 22: Distributori di carburanti
- Art. 23: Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo
- Art. 24: Occupazioni per lavori edili, installazioni, ingombri o depositi
- Art. 25: Occupazioni con autovetture
- Art. 26: Occupazioni ad opera di suonatori, funamboli e simili
- Art. 26 bis: Occupazione con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione
- Art. 27: Tempi e misure delle occupazioni temporanee

- Art. 28: Occupazioni aventi carattere ricorrente
Art. 29: Competenza al rilascio delle concessioni

C A P O II

C A N O N E P E R L' O C C U P A Z I O N E D I S P A Z I E D A R E E P U B B L I C H E

- Art. 30: Oggetto e applicazione del canone
Art. 31: Soggetto attivo
Art. 32: Soggetto passivo
Art. 33: Graduazione del canone e classificazione del territorio comunale
Art. 34: Commisurazione e determinazione del canone
Art. 35: Occupazioni permanenti - disciplina
Art. 36: Occupazioni temporanee - disciplina
Art. 37: Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo - disciplina
Art. 38: Distributori di carburanti e di tabacchi - disciplina
Art. 39: Esenzioni
Art. 40: Versamento del canone
Art. 41: Attività di controllo
Art. 42: Rimborsi
Art. 43: Norme finali

A L L E G A T I

ALLEGATO A) COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

C A P O I

O C C U P A Z I O N I E R E L A T I V E C O N C E S S I O N I

SEZIONE I: OCCUPAZIONI E CONCESSIONI IN GENERE

ART. 1: AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o soggetti a pubblica servitù e le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni relative alle occupazioni medesime.
2. Con il termine "canone", usato negli articoli seguenti, si intende il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997 e successive modificazioni.

ART. 2: OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. L'occupazione, anche temporanea, di spazi ed aree pubbliche comunali, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio anche non formalizzata, è ammessa a condizione che sia formalmente concessa o autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.
2. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
3. Le concessioni per l'occupazione permanente di suolo pubblico si intendono rilasciate per la durata massima di anni 29.

ART. 3: OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta concessione, scadute e non rinnovate o revocate oppure in contrasto con le disposizioni in base alle quali furono rilasciate, sono abusive. Indipendentemente dall'eventuale azione penale, l'Amministrazione può provvedere direttamente, a spese del possessore, a rimuovere gli impianti e gli oggetti abusivi ed a sequestrare i relativi materiali. Le spese sostenute sono maggiorate degli eventuali danni arrecati.

ART. 4: DOMANDA DI OCCUPAZIONE

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve fare apposita domanda al Comune al fine di ottenere regolare concessione di occupazione. In caso di spedizione della domanda, la data di ricevimento, ai fini della decorrenza del termine del procedimento, è quella risultante dal timbro datario di spedizione.

2. La domanda deve indicare a pena di nullità:
 - a) le generalità, la residenza o domicilio legale, il codice fiscale o il numero di partita I.V.A. del richiedente;
 - b) l'ubicazione esatta e la superficie del tratto di area pubblica che si chiede di occupare;
 - c) l'oggetto dell'occupazione, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eseguire e le modalità d'uso;
 - d) il periodo per il quale la concessione viene richiesta;
 - e) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
 - f) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere le spese di sopralluogo e quelle eventuali di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune;
 - g) l'istante, deve rilasciare apposita dichiarazione sottoscritta, con la quale si impegna, sotto la propria responsabilità, al rispetto della XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione e della relativa legge di attuazione (legge 20 giugno 1952 n. 645, c.d. Legge Scelba) e della legge 25 giugno 1993 n. 205, c.d. Legge Mancino; l'inosservanza di quanto dichiarato o del divieto stabilito dal primo periodo della presente lettera costituisce causa di decadenza dalla concessione per l'eventuale periodo rimanente di efficacia della stessa.

3. A corredo della domanda di occupazione il Comune può richiedere, qualora ritenuto opportuno, la relativa documentazione tecnica (indicazioni metriche dello spazio da occupare, grafici, disegni, fotografie, progetti, calcoli di stabilità, ecc.). Il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda da parte dei competenti uffici comunali.

4. In particolare per gli attraversamenti del suolo con condutture elettriche ed altri impianti, ferme restando le norme previste dalle leggi vigenti, il Comune può richiedere, a corredo della domanda, tutti gli elementi relativi alle linee, alle strutture ed alla stabilità dei supporti ed imporre l'adozione di speciali dispositivi ritenuti necessari per meglio salvaguardare la sicurezza del transito.

5. Nel caso che gli interventi da realizzare siano soggetti a concessione edilizia o ad autorizzazione edilizia, è necessario riportare gli estremi di tale atto.

6. Per le occupazioni temporanee la procedura può essere così semplificata:
- a) presentazione da parte dell'interessato di una domanda su moduli predisposti dall'ufficio comunale incaricato dell'istruttoria e del rilascio della concessione;
 - b) istruttoria e rilascio della concessione a cura del Dirigente/Responsabile del Settore/Area Comunale incaricato.

ART. 5: CAUZIONE

1. Le occupazioni comportanti alterazione del suolo, od oneri a carico del Comune, sono subordinate al versamento di cauzione a garanzia del rispetto degli obblighi e delle prescrizioni.
2. L'ammontare della cauzione, per tipologia di occupazione, è stabilito con delibera di Giunta Comunale in misura proporzionale ai costi dei lavori e delle opere da realizzare o dei possibili oneri a carico del Comune.
3. L'ammontare della cauzione, nonché le modalità ed i termini per il versamento, è indicato nel provvedimento di concessione.
4. La cauzione resta vincolata a favore del Comune fino alla riconsegna dell'area, a garanzia di eventuali spese di ripristino.

ART. 6: ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

1. Qualora la domanda presentata sia incompleta, prima dell'istruttoria della pratica il funzionario responsabile del procedimento invita l'interessato a fornire i dati mancanti e ritenuti necessari ai fini dell'esame.
2. Le domande presentate per la medesima area da più richiedenti sono esaminate ed eventualmente accordate secondo l'ordine cronologico di presentazione, salvo quelle che si riferiscono ad occupazioni nei mercati, nelle fiere e comunque aventi rilevanza economica, i cui criteri per l'assegnazione sono stabiliti nell'apposito regolamento e dalla legislazione vigente.
3. Ogni singola domanda è sottoposta, ove occorra, ai pareri tecnici degli Uffici interessati.
4. Nell'istruttoria della domanda verrà tenuto particolarmente conto delle esigenze della circolazione, dell'igiene, della sicurezza pubblica e dell'estetica (specie per quanto attiene alle richieste di occupazione di marciapiedi, di piazze, di zone limitrofe a strade prive di marciapiede, di aree e spazi fronteggianti i negozi), con l'osservanza delle specifiche disposizioni di legge in materia di

viabilità e circolazione stradale, di edilizia, di pubblici servizi, di esercizi commerciali e di quant'altro previsto nei regolamenti, piani, programmi comunali. Per tale motivo la concessione, per ragioni estetiche o di altra natura, può prescrivere l'adozione e l'uso di apposite ed idonee attrezzi-tipo (come chioschi, tende, ombrelloni, ecc.) o imporre l'adozione di speciali dispositivi per la sicurezza del transito (come recinzioni, transenne, strutture-tipo o altro).

5. Nei casi di occupazione per l'esecuzione di lavori, opere e impianti che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possano derivare danni al demanio comunale o a terzi o infine in particolari circostanze che lo giustifichino può essere prescritto un congruo deposito cauzionale infruttifero a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento danni, come prescritto al precedente articolo.

6. Sono comunque rigettate le richieste di occupazione di aree e spazi pubblici per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti comunali o che siano in contrasto con motivi di estetica e di decoro cittadino oppure non siano conciliabili con le esigenze della pubblica viabilità e dei pubblici servizi.

ART. 7: CONTENUTO E RILASCIO DELLA CONCESSIONE

1. In base ai risultati dell'istruttoria di cui al precedente art. 6, il Comune rilascia o nega all'interessato la concessione richiesta. In caso di diniego, sono comunicati al richiedente, con atto formale, i motivi del diniego medesimo.

2. Il Comune può negare il rilascio della concessione, ovvero rigettare la semplice domanda, per motivi di pubblico interesse, di tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene o del decoro; in tal caso è diritto del richiedente ottenere il rimborso delle somme eventualmente versate per l'istruttoria, previa detrazione delle spese eventualmente sostenute dal Comune.

3. Detta concessione è predisposta sulla base di schemi-tipo predisposti dai competenti Settori/Aree Comunali o tramite concessione-contratto, preceduta da eventuale determinazione o deliberazione, qualora per l'importanza e per la durata dell'occupazione ciò sia ritenuto opportuno o necessario.

4. Tutte le spese occorrenti per la concessione (ivi comprese quelle per l'istruttoria e il sopralluogo, il costo di tessere o di appositi contrassegni eventualmente necessari) sono a carico del richiedente.
5. La concessione si intende rilasciata all'atto del ritiro presso gli Uffici Comunali da parte del richiedente previa sottoscrizione dell'atto e versamento delle somme eventualmente dovute.
6. L'atto di concessione, debitamente sottoscritto dall'interessato per accettazione, deve riportare le indicazioni di cui all'art. 4, comma 2 lett. a) e b), le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali essa è assoggettata, nonchè la durata dell'occupazione medesima.
7. Il Settore/Area Comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito schedario informatizzato delle occupazioni dal quale risulti la data di scadenza di ogni singola occupazione concessa.
8. Il Settore/Area competente del rilascio della concessione trasmette entro dieci giorni copia dell'atto all'Ufficio incaricato dell'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
9. Non potranno in alcun modo essere rilasciate concessioni di occupazione di suolo pubblico alle organizzazioni ed associazioni che si richiamino direttamente all'ideologia fascista, ai suoi linguaggi e rituali, alla sua simbologia, o che esibiscano o praticino forme di discriminazione non rispettando l'art. 3 della Costituzione.

ART. 8: OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Nel caso si debba provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di concessione.
2. Ricorrendo la necessità di cui al precedente comma, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al

Comune, presentando contestuale domanda per ottenere la concessione, non oltre i due giorni successivi dall'inizio dell'occupazione.

3. Il Settore/Area Comunale competente provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni d'urgenza e, conseguentemente, a rilasciare il motivato provvedimento di concessione a sanatoria.

4. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno del provvedimento di concessione, resta fermo l'obbligo di pagamento del canone per il periodo di effettiva occupazione secondo le regole ordinarie.

ART. 9: TITOLARE DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale per cui ne è vietata la cessione.

2. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia o del legale rappresentante indicato anticipatamente al competente Settore/Area Comunale.

3. Chi intende succedere al titolare della concessione deve fare richiesta al Comune il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione.

ART. 10: RINNOVO E DISSETTA DELLA CONCESSIONE

1. I provvedimenti di concessione sono rinnovabili alla scadenza tramite nuova domanda secondo le modalità stabilite all'art. 4. Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare della concessione ha l'obbligo di presentare, prima della scadenza, domanda di rinnovo, indicando i motivi per i quali viene chiesta la proroga dell'occupazione e la relativa durata. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego del rinnovo.

2. La disdetta anticipata della concessione deve essere comunicata al Settore/Area che ha rilasciato la concessione nonché all'Ufficio addetto all'applicazione del canone che provvederà al ricalcolo del canone effettivamente dovuto sulla base della durata reale dell'occupazione, previa comunicazione in tal senso da parte del Settore/Area addetto ai controlli (generalmente trattasi del medesimo Settore/Area incaricato al rilascio delle concessioni).

ART. 11: OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE

1. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del titolare dell'atto di rispettare gli obblighi e gli adempimenti di legge e di regolamento, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione potessero derivare a terzi, tenendo indenne il Comune da ogni pretesa, azione o ragione di risarcimento.

2. Il titolare ha l'obbligo:

- a) di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari previste in dipendenza della concessione, nonchè il rispetto della corretta esecuzione e gestione delle opere da realizzare;
- b) di esibire, a richiesta degli addetti comunali incaricati dei sopralluoghi e dei controlli, l'atto che autorizza l'occupazione;
- c) di mantenere in condizioni di ordine, pulizia e igiene l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;
- d) di provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima;
- e) di dare attuazione alle ordinanze del Sindaco ed alle eventuali richieste o prescrizioni di competenza dei Settori/Aree interessati.

ART. 12: MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Il Comune può modificare, sospendere o revocare il provvedimento di concessione rilasciato, imponendo nuove condizioni oppure lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene, del decoro, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. Il Comune può altresì sospendere temporaneamente la concessione, senza alcun indennizzo, nei seguenti casi:
 - a) in occasione di manifestazioni pubbliche di necessità dell'Amministrazione Comunale o per altri motivi di ordine pubblico o di comizi pubblici;
 - b) per altre cause di forza maggiore (come ad esempio incendi, frane, nevicate, inondazioni, terremoti, ecc.).
3. La revoca, la modifica o la sospensione della concessione sono notificate all'Utente con apposito atto, nel quale è indicato il termine per l'osservanza, termine non soggetto ad interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.
4. In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il titolare dell'atto deve provvedere, a propria cura e spese, a rimettere ogni cosa nel pristino stato entro il termine stabilito dal Comune. In mancanza, vi provvede il Comune a spese del titolare dell'atto.
5. La revoca dà diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato in anticipo, senza interessi. Analogo rimborso spetta al titolare dell'atto di concessione nel caso in cui la concessione venga sospesa nei casi previsti dal comma 2 del presente articolo.

ART. 13: DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

1. Il titolare dell'atto di concessione decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora si verifichi anche una sola delle seguenti cause:
 - a) inadempimento o violazione delle condizioni stabilite nell'atto di concessione;
 - b) mancato pagamento del canone;
 - c) inosservanza della legge e dei regolamenti comunali;
 - d) danni alle proprietà comunali;
 - e) mancata occupazione entro due mesi dalla data di rilascio della concessione, ovvero entro 15 giorni se trattasi di occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo, salvo casi di forza maggiore provati da idonea documentazione;
 - f) violazione delle norme di cui all'art. 9 riferite al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene oggetto dell'occupazione;
 - g) uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.
2. La concessione di cui al presente regolamento si estingue:
 - a) per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata;
 - b) per rinuncia del titolare;
 - c) per morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare o per estinzione della persona giuridica;
 - d) per dichiarazione di fallimento del titolare o suoi aventi causa.

ART. 14: DIRITTO DI CONTROLLO - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI - ORDINANZA DI SGOMBERO E RIPRISTINO

1. Il Comune può disporre in qualunque momento controlli, accessi o verifiche sul luogo dell'occupazione da parte dei Vigili Urbani o di personale incaricato munito di documento di riconoscimento, i quali hanno diritto, ove lo ritengano opportuno, di prendere visione del disciplinare della concessione che deve sempre essere tenuto sul posto.
2. Se nel corso dell'accesso o dell'ispezione vengono rilevate violazioni dovute a mancanza di concessione, occupazione di spazio maggiore o diverso da quello concesso, danni a persone o vendita di merce diversa da quella

indicata nell'atto stesso, gli agenti incaricati compilano un processo verbale di constatazione, con il quale contestano gli addebiti ai responsabili dei fatti o delle omissioni.

3. La constatazione delle violazioni, salvo le penalità e maggiorazioni previste per il mancato pagamento del canone o per il caso di occupazioni abusive, comporta come conseguenza l'obbligo della cessazione immediata dell'occupazione, procedendo, se necessario al ripristino delle cose e dei luoghi, oppure all'esecuzione dell'opera mancante o dell'atto omesso.

4. Accertata l'occupazione abusiva o la violazione e trascorso inutilmente il termine assegnato agli occupanti per sgomberare, il Sindaco provvederà ad emettere ordinanza di sgombero e di ripristino del suolo occupato a norma di legge e dei regolamenti comunali.

ART. 15: APPLICAZIONE DEL CANONE

1. Il titolare dell'atto di concessione è tenuto al pagamento del canone secondo le norme contenute nel Capo II del presente regolamento. In caso di occupazione abusiva, il canone è dovuto dall'occupante di fatto ed in caso di occupazione da parte di più soggetti, la responsabilità è solidale tra gli stessi.

2. La cessazione dell'occupazione dà diritto al rimborso del canone versato in anticipo. A tal fine, il canone annuo per le occupazioni permanenti può essere frazionato in due semestri solari nell'ambito dell'anno solare.

ART. 16: CORRISPETTIVO PER USO DI BENI COMUNALI

1. L'eventuale uso da parte del concessionario di opere già esistenti e qualsiasi utilizzazione di beni comunali di uso pubblico o del patrimonio indisponibile, è ammesso solo dietro pagamento di adeguato corrispettivo, il cui ammontare sarà determinato dal Comune con provvedimento insindacabile in via amministrativa.

2. L'uso dei beni comunali comporta altresì, per il concessionario, la loro continua ed adeguata manutenzione, nonchè l'obbligo della loro restituzione nel termine fissato, nelle stesse condizioni in cui si trovavano al momento del rilascio della concessione, oltre al risarcimento di eventuali danni arrecati.

ART. 17: OCCUPAZIONI ED ESECUZIONI DI LAVORI

1. Il titolare della concessione, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.
2. Oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni stabilite nell'atto autorizzatorio, l'interessato deve:
 - a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
 - b) evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale;
 - c) evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;
 - d) collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti, pubblici o privati, e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità.

ART. 18: MANUTENZIONE DELLE OPERE

1. La manutenzione delle opere, eseguite negli spazi ed aree pubbliche e loro pertinenze, formanti oggetto della concessione, è sempre e comunque a carico del titolare dell'atto di concessione.
2. Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari, tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il titolare, prima di dare corso ai lavori, deve essere autorizzato dal Comune.

SEZIONE II: OCCUPAZIONI DI TIPO PARTICOLARE

ART. 19: POSTEGGI NEI MERCATI E POSTEGGI GIORNALIERI

1. La disciplina delle occupazioni nei posteggi dei mercati, nei posteggi stagionali o giornalieri e nei posteggi su aree pubbliche è regolata dal rispettivo regolamento e dalle leggi nazionali e regionali sulla disciplina del commercio.
2. Le assegnazioni dei posteggi in aree destinate al commercio in forma ambulante sono effettuate dal Settore/Area Comunale competente al rilascio delle relative concessioni. Per occupazione di suolo pubblico assoggettata a canone si intende l'intera area effettivamente occupata, compresa quella risultante dalla proiezione al suolo di qualunque struttura.
3. Per le occupazioni di cui al comma 2 non connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, la quietanza di pagamento del canone equivale a provvedimento di autorizzazione ad occupare suolo pubblico. In assenza di quietanza di pagamento, l'occupazione è qualificata come occupazione abusiva, ai sensi dell'art. 3, del presente regolamento.
4. E' vietato ai titolari di detti posteggi alterare in alcun modo il suolo occupato, piantarvi pali o simili, smuovere comunque l'acciaiottolato, il terreno o la pavimentazione, eccetto che non vi sia speciale autorizzazione del Comune, nel quale caso sussiste sempre l'obbligo da parte del concessionario di rimettere il suolo in perfetto pristino stato.
5. Le assegnazioni giornaliere di posteggi in aree destinate al commercio in forma ambulante sono subordinate alla presentazione, da parte dell'operatore economico che intende occupare i predetti posteggi, della quietanza di pagamento del corrispondente canone, nella seguente misura:
 - € 32 se trattasi di pagamento anticipato in abbonamento, relativo a 4 giornate, anche non consecutive,
 - € 56 se trattasi di pagamento anticipato in abbonamento, relativo ad 8 giornate, anche non consecutive,
 - € 12,00 per pagamento della singola giornata di occupazione”.

Per i mercati istituiti e cadenzati in più giornate durante la stessa settimana (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo) i mercati dei produttori agricoli), è possibile concordare con gli operatori della Polizia Municipale un tipo di abbonamento superiore alle 8 giornate, anche non consecutive, mantenendo comunque il corrispettivo di € 7 a giornata. Detti abbonamenti hanno validità nell'anno solare a cui sono riferiti. Il titolare dell'abbonamento potrà consegnare all'ufficio entrate i ticket acquistati e non utilizzati nell'anno di riferimento, al fine di ottenere il rimborso presentando, contestualmente a questi, la quietanza di pagamento. In assenza di pagamento anticipato, come sopra dettagliato, l'occupazione è abusiva, ex art. 3 del presente regolamento.

ART. 20: OCCUPAZIONI CON TENDE, INSEGNE, IMPIANTI PUBBLICITARI, VETRINE, MOSTRE, LUMINARIE, ADDOBBI E SIMILI

1. Tali occupazioni, per collocazione, forma, dimensioni, sporgenza, ecc., sono sottoposte all'osservanza delle disposizioni dei regolamenti (edilizio, imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, ecc.) e delle leggi vigenti in materia. Analoga osservanza è richiesta per tutte le occupazioni poste sopra l'ingresso di negozi e botteghe o di pubblici esercizi, ovvero connesse all'attività di questi ultimi.
2. Per ragioni di arredo urbano, gli Uffici competenti possono disporre la sostituzione delle strutture occupanti il suolo pubblico di cui al comma precedente, qualora non siano mantenute in buono stato o siano pericolanti.
3. Le luminarie e gli addobbi natalizie possono essere collocate lungo le strade cittadine, senza alcuna autorizzazione, nel periodo che va dal 1 novembre al 30 gennaio di ogni anno, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.
4. I committenti sono diretti responsabili degli eventuali danni a terzi e al patrimonio pubblico, causati dal montaggio e dallo smontaggio o comunque dagli impianti stessi.
5. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti sono a totale carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.

6. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m. 4.50 dal suolo se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli e a m. 3.00 se sovrastano invece parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni.
7. Per decorare le strade e le facciate degli edifici con addobbi, drappi e festoni, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, in occasione di feste civili e religiose non è richiesta alcuna autorizzazione.
8. E' fatto divieto di attaccare i drappi, gli addobbi e i festoni ad alberi, fittoni, pali della luce, su suolo pubblico ed è obbligatorio che gli stessi siano dignitosi.
9. E' fatto obbligo al committente di far rimuovere i drappi, gli addobbi e i festoni entro 48 ore dal termine della festa cui si riferiscono.

ART. 21: PASSI CARRABILI E ACCESSI CARRABILI O PEDONALI

1. L'esame e l'istruttoria delle domande per l'occupazione di suolo pubblico con passi carrabili e accessi carrabili o pedonali, nonchè il rilascio delle relative concessioni, sono di competenza del Settore/Area Comunale incaricato.
2. Qualora il titolare dell'atto non abbia più interesse ad utilizzare il passo carrabile o l'accesso di cui al comma precedente può ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

ART. 22: DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

1. L'esame e l'istruttoria delle domande per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti nel territorio comunale ed il rilascio delle relative concessioni sono di competenza del Settore/Area Comunale incaricato.
2. La installazione e l'esercizio, lungo le strade comunali, di impianti di distribuzione di carburanti liquidi e gassosi e di lubrificanti per autotrazione e di impianti affini, con le relative attrezzature ed accessori, sono consentiti nel rispetto dei regolamenti comunali e delle leggi vigenti in materia.

ART. 23: OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi (compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse), sono disciplinate nel rispetto dei regolamenti comunali e delle leggi vigenti in materia.

ART. 24: OCCUPAZIONI PER LAVORI EDILI, INSTALLAZIONI, INGOMBRI O DEPOSITI

1. Senza preventiva concessione del Comune è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade, piazze e simili e loro pertinenze, nonchè sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.

2. Chiunque esegue lavori o deposita materiali ovvero apre cantieri sulle aree pubbliche deve rispettare le norme relative ai comportamenti ed alle modalità stabilite dal vigente codice stradale e dal Regolamento di esecuzione dello stesso. Per esigenze di viabilità, visto il continuo dinamismo della stessa, di regola le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico con cantieri edili non possono superare la durata di sei mesi.

3. Le occupazioni anche temporanee di suolo con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, cantieri, impalcature di vario genere e simili per effettuare lavori edili, installazioni, ingombri o depositi vari, sottostanno alle norme di legge e dei regolamenti vigenti.

4. Le occupazioni per l'esecuzione di lavori, opere o impianti che comportino la manomissione delle aree occupate o da cui possono derivare danni alle proprietà comunali o a terzi, comportano sempre l'obbligo del perfetto ripristino delle opere medesime a carico dell'occupante o del rimborso al Comune delle spese sostenute in caso di esecuzione d'ufficio.

5. Sugli steccati, impalcature, bilance, ponteggi e simili per qualsiasi scopo costruiti, il Comune ha diritto di effettuare le affissioni e la pubblicità nel modo che riterrà più opportuno senza che possano essere pretese, nei suoi confronti, indennità o compensi di sorta.

ART. 25: OCCUPAZIONI CON AUTOVETTURE

1. Le occupazioni con autovetture ad uso taxi o noleggio con conducente sono disciplinate, oltre che dalle disposizioni legislative specifiche di settore, dal presente regolamento comunale.

ART. 26: OCCUPAZIONI AD OPERA DI SUONATORI, FUNAMBOLI E SIMILI

1. I suonatori, cantanti, saltimbanchi, funamboli, declamatori e simili non possono esercitare il loro mestiere in luogo pubblico senza l'apposito permesso dell'Autorità Comunale.

2. In nessun caso è loro permesso di occupare in modo permanente i marciapiedi e i portici o di collocarsi in modo da impedire anche soltanto con il raduno delle persone ferme al loro richiamo, la libera circolazione.

ART. 26 BIS: OCCUPAZIONE CON IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E NUOVE TECNOLOGIE DI TELECOMUNICAZIONE

1. Ogni occupazione degli spazi pubblici, come definiti all'art. 2 del presente regolamento, effettuata con impianti di telefonia mobile e per nuove tecnologie per l'offerta pubblica di connettività internet/dati è soggetta a previa sottoscrizione di contratto-concessione.

2. Ai fini del comma 1 ogni gestore deve sottoscrivere un apposito contratto-concessione avente ad oggetto, a seconda dei casi:

- a) l'installazione dell'impianto con conseguente posizionamento dei relativi apparati (occupazione principale);
- b) il solo posizionamento di propri apparati su supporto esistente già oggetto di concessione o la condivisione di apparati altrui (occupazione secondaria per co-siting o sharing).
- c) l'ampliamento della superficie occupata oltre a quella definita come standard.

3. Il canone dovuto è commisurato e determinato secondo quanto stabilito all'art. 34, c. 4 bis e 5.

4. Le concessioni di cui ai commi precedenti sono soggette alle seguenti condizioni:

a) impianto singolo:

- durata 6 anni, rinnovabili,
- contratto-concessione per occupazione relativa alla superficie convenzionale (art. 34, c. 4 bis), sottoscrivibile unicamente da gestori titolari di concessione governativa o a soggetti da essi delegati; per i soli impianti di telefonia mobile la sottoscrizione è subordinata alla presentazione di polizza fideiussoria a prima richiesta scritta di importo non inferiore a 35.000,00 euro a tutela del corretto ripristino dell'area;

b) impianti in co-siting/ impianti in sharing:

- durata allineata alla durata della occupazione principale,
- l'atto relativo all'occupazione primaria rimane invariato e viene sottoscritto con il nuovo operatore un ulteriore contratto-concessione riguardante la condivisione degli apparati (previa richiesta congiunta del titolare dell'occupazione primaria e dell'operatore co-utilizzatore); tale contratto può essere sottoscritto unicamente da gestori titolari di concessione governativa o a soggetti da essi delegati

c) ampliamenti di superficie:

- durata allineata alla durata della occupazione principale,
- l'atto relativo all'occupazione primaria rimane invariato e viene separatamente autorizzato l'ampliamento (previa richiesta del titolare dell'occupazione principale);
- l'occupazione in ampliamento è autorizzata con provvedimento che integra la concessione primaria e individua il nuovo canone sulla base dei parametri indicati all'art. 34;

5. Per tutte le suddette tipologie di concessione sono previste le seguenti specifiche condizioni:

1) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale;

2) è fatto obbligo di ospitare impianti di pubblica illuminazione a titolo gratuito, qualora il Comune lo richieda.

6. Si applicano a questa tipologia di concessione tutte le norme del presente regolamento, salvo specifiche particolari incompatibilità.

7. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato utilizzando la tariffa temporanea parametrata ai moltiplicatori previsti all'art.34 e all'effettiva durata espressa in giorni.

ART. 27: TEMPI E MISURE DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. I tempi e le misure delle occupazioni temporanee sono disciplinati, oltre che dalle disposizioni legislative vigenti, dal presente regolamento. Per ragioni di decoro e sicurezza pubblica non è consentita l'occupazione di suolo pubblico con strutture mobili, anche aventi contenuto pubblicitario, salvo il caso di occupazioni richieste per la promozione di iniziative che si svolgono nel periodo di durata della concessione e nei dieci giorni precedenti.

ART. 28: OCCUPAZIONI AVENTI CARATTERE RICORRENTE

1. Nella individuazione delle occupazioni aventi carattere ricorrente non si utilizza il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, bensì quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata dall'occupante il suolo pubblico, che deve essere destinata a ripetersi con regolarità e sistematicità. In tal senso, si applicano le disposizioni contenute nella Risoluzione Ministeriale n. 39/E del 25/02/95 della Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze.

ART. 29: COMPETENZA AL RILASCIO DELLE CONCESSIONI

1. Le responsabilità dei procedimenti relativi al rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono assegnate dall'Amministrazione Comunale ai Dirigenti/Responsabili individuati, i quali rilasciano le concessioni a propria cura e firma.

2. Ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento, il Settore/Area incaricato al rilascio della concessione trasmette entro dieci giorni copia dell'atto all'Ufficio addetto all'applicazione del canone per i provvedimenti di competenza.

C A P O II

CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 30: OGGETTO E APPLICAZIONE DEL CANONE

1. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è applicato dal Comune in base alle norme stabilite dalla legislazione vigente e dal presente Regolamento.
2. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune stesso.
3. Sono parimenti soggetti al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti da aziende di erogazione di pubblici servizi e da aziende esercenti attività strumentali ai servizi medesimi.
4. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
5. Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune sono soggette al canone a favore del Comune medesimo.
6. Sono escluse dal pagamento del canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.

ART. 31: SOGGETTO ATTIVO

1. Per le occupazioni effettuate nell'ambito del territorio comunale, il canone è dovuto al Comune medesimo. Il servizio di accertamento e riscossione del canone può essere affidato in concessione ove il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, secondo le modalità e con i limiti previsti dalle leggi vigenti.

ART. 32: SOGGETTO PASSIVO

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

ART. 33: GRADUAZIONE DEL CANONE E CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

1. Il canone dovuto per l'occupazione del suolo pubblico è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, secondo il principio di cui all'art. 63 – comma 2, lettera b) – del D. Lgs. n. 446/1997.

2. Agli effetti di cui al comma 1 le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicati all'art. 30 del presente regolamento, sono classificati nelle categorie individuate con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 34: COMMISURAZIONE E DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. Il canone è commisurato alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone per le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
2. Ai fini della commisurazione del canone si considerano come occupati anche quegli spazi all'interno di più oggetti o strumenti di delimitazione o arredo urbano (fioriere, piantoni, ecc.) che non possono più essere concessi o utilizzati da altri per effetto dell'occupazione stessa.
3. Le superfici eccedenti i 1000 mq., per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento.
4. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq. .
4-bis. Per le occupazioni realizzate con impianti di telefonia mobile, il canone dovuto è commisurato ad una superficie convenzionale, determinata con le modalità sotto riportate, ed è calcolato senza considerare i giorni di occupazione e il coefficiente riferito alla zona di occupazione, in quanto il coefficiente economico tiene già conto di tali parametri:
 - per occupazioni fino mq. 30, vengono comunque considerati mq. 30, con applicazione di un coefficiente pari a 100;
 - per occupazioni superiori a mq. 30, si considera la superficie reale, con applicazione del coefficiente pari a 100;
 - per le occupazioni in co-sharing, il coefficiente da applicare è pari a 30 per ogni operatore presente sulla medesima occupazione.
- 4-ter Per le occupazioni realizzate con impianti di reti wireless e assimilati per l'offerta pubblica di connettività internet, il canone dovuto è commisurato ad una superficie convenzionale, determinata con le modalità sotto riportate, ed è calcolato senza considerare i giorni di occupazione in quanto il coefficiente economico tiene già conto di tale parametro:

- per occupazioni fino mq. 10, vengono comunque considerati mq. 10, con applicazione di un coefficiente pari a 70;
- per occupazioni superiori a mq. 10, si considera la superficie reale, con applicazione del coefficiente pari a 70;
- per le occupazioni in co-sharing, il coefficiente da applicare è pari a 20 per ogni operatore presente sulla medesima occupazione.

5. Il canone è determinato tenuto conto dei coefficienti moltiplicatori di cui ai successivi articoli, come schematizzati nell'allegato A al presente regolamento, sulla base delle misure unitarie di tariffa fissate con deliberazione della Giunta Comunale, ad eccezione delle occupazioni di cui ai precedenti commi 4-bis e 4-ter, per le quali il canone dovuto è determinato senza considerare i giorni di occupazione ed il coefficiente relativo alla zona di occupazione, in quanto già compresi nel coefficiente economico. Le tariffe vengono applicate con approssimazione al secondo decimale, per difetto se la frazione è inferiore a cinque o per eccesso negli altri casi. E' consentita l'approssimazione al terzo decimale per le tariffe relative alle occupazioni temporanee.

ART. 35: OCCUPAZIONI PERMANENTI - DISCIPLINA

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione autonoma. In caso di inizio dell'occupazione nel corso dell'anno ovvero di cessazione, il canone annuo può essere frazionato in due semestri solari nell'ambito dell'anno solare. Per effetto della norma precedente, il canone sarà dovuto soltanto con riferimento al semestre solare durante il quale l'occupazione si è realizzata. Il canone è commisurato alla superficie occupata ed è determinato sulla base dei coefficienti moltiplicatori di seguito indicati e schematizzati nell'allegato A al presente regolamento.

2. Il canone per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo è determinato tenuto conto di un coefficiente moltiplicatore pari a 1,80.

3. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi sia carrabili che pedonali e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di concessione e di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta sull'area antistante gli accessi medesimi; il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La superficie da assoggettare a canone si determina moltiplicando la larghezza del passo per la profondità di un metro

lineare "convenzionale". Il canone per le sopracitate occupazioni di suolo pubblico è determinato tenuto conto di un coefficiente moltiplicatore pari a 1,50.

4. Il canone per le occupazioni permanenti con chioschi e/o edicole è determinato tenuto conto di un coefficiente moltiplicatore pari a 3,00.

5. Il canone per le occupazioni connesse all'attività edilizia è determinato tenuto conto di un coefficiente moltiplicatore pari a 3,00.

6. Il canone per le occupazioni antistanti gli esercizi commerciali o aventi comunque rilevanza economica è determinato tenuto conto di un coefficiente moltiplicatore pari a 3,00. Nel quinquennio 2017-2021 le richieste di concessione suolo pubblico per i dehors di tipo C e D, autorizzate ai sensi del regolamento dell'occupazione di suolo pubblico per spazi all'aperto annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione e alle attività commerciali di prodotti alimentari approvato, godranno della riduzione del 50% del canone. I titolari di concessione di suolo pubblico, regolarmente in essere, che presenteranno domanda di adeguamento dei propri dehors (tipo C) al regolamento sopra citato godranno della riduzione del 50% del canone a partire dal semestre successivo a quello di completa realizzazione dei lavori.

7. Il canone per le occupazioni non comprese nei precedenti commi e non esenti ai sensi del successivo art. 39, è determinato tenuto conto di un coefficiente moltiplicatore pari a 2,00.

ART. 36: OCCUPAZIONI TEMPORANEE - DISCIPLINA

1. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla superficie occupata in rapporto alla durata delle occupazioni medesime calcolata in giorni, sulla base dei coefficienti moltiplicatori di seguito indicati e schematizzati nell'allegato A al presente regolamento.

2. Il canone per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo è determinato tenuto conto di un coefficiente moltiplicatore pari a 0,18.

3. Il canone per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, per le occupazioni nell'ambito di fiere e mercati, è determinato tenuto conto di un coefficiente moltiplicatore pari a 0,30.

4. Il canone per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e per quelle aventi rilevanza economica in genere è determinato tenuto conto di un coefficiente moltiplicatore pari a 0,40.

5. Il canone per le occupazioni connesse all'attività edilizia è determinato tenuto conto di un coefficiente moltiplicatore pari a 0,40.

6. Il canone per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante è determinato tenuto conto di un coefficiente moltiplicatore pari a 0,15.

7. Il canone per le occupazioni non comprese nei precedenti commi e non esenti ai sensi del successivo art. 39, è determinato tenuto conto di un coefficiente moltiplicatore pari a 0,20.

ART. 37: OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO – DISCIPLINA

1. Il canone per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse e quelli connessi alle attività strumentali ai servizi medesimi, è determinato forfettariamente in base al numero complessivo delle relative utenze secondo le tariffe fissate dalla legge e rivalutate annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Ai fini dell'applicazione del comma precedente si applicano integralmente le norme contenute nell'art. 63 – comma 2, lettera f) – del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997 e successive modificazioni.

ART. 38: DISTRIBUTORI DI CARBURANTI E DI TABACCHI - DISCIPLINA

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunali è dovuto il canone annuale determinato tenuto conto di un coefficiente moltiplicatore pari a 5,00.
2. Il canone va applicato ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa del canone di cui al comma precedente va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, il canone viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità ed è maggiorato di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. Il canone di cui al presente articolo è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone di occupazione permanente secondo quanto fissato nel precedente art. 35, ed ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.
6. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuto il canone annuale determinato tenuto conto di un coefficiente moltiplicatore pari a 5,00.

ART. 39: ESENZIONI

1. Sono esenti dall'applicazione del canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni effettuate dalle O.N.L.U.S. – Organizzazioni non lucrative di utilità sociale – per lo svolgimento di attività finalizzate alla solidarietà sociale, non aventi quindi alcuna finalità a carattere commerciale;
 - c) le occupazioni effettuate da soggetti, persone fisiche e giuridiche, non aventi scopo di lucro, in occasione di iniziative e manifestazioni sportive, culturali, assistenziali, religiose, di solidarietà, beneficenza, celebrative, del tempo libero, politiche e sindacali per l'esclusivo esercizio delle attività statutarie e, in generale, non aventi in termini assoluti alcun nesso con attività di natura commerciale;
 - d) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
 - e) le occupazioni delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - f) le occupazioni occasionali per lavori di pulizia e manutenzione del verde, per operazioni di trasloco, e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - g) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - h) le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato, nelle aree pubbliche a ciò destinate dal Comune;
 - i) le occupazioni effettuate per la pulizia delle strade e per il servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
 - l) le occupazioni di aree cimiteriali non aventi natura e finalità commerciali;

- m) i passi carrabili di cui all'art. 44 - comma 4 - del D. Lgs. n. 507 del 15/11/93 e successive modificazioni, restando salva l'applicazione del canone agli accessi di cui all'art. 35 - comma 3 - del presente regolamento;
- n) gli accessi di cui all'art. 35 - comma 3 - del presente regolamento, destinati a soggetti portatori di handicap, a decorrere dalla data di comunicazione all'Ufficio per la gestione e l'applicazione del canone, con contestuale trasmissione della certificazione rilasciata dalla AUSL competente;
- o) le occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti sul suolo pubblico, con portabiciclette e fioriere in genere;
- p) le occupazioni realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- q) le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi o luminarie, comprese le occupazioni per l'installazione e lo smontaggio degli stessi, effettuate in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose e regolarmente autorizzate dall'Amministrazione Comunale;
- r) le occupazioni con fiori e piante ornamentali effettuate in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose, regolarmente autorizzate dall'Amministrazione Comunale;
- s) le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno, ecc., vista la loro natura di urgenza, fino ad un massimo di 48 ore;
- t) le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente di superficie inferiore al mezzo metro quadrato;
- u) le occupazioni necessarie per l'esecuzione di opere o lavori appaltati dal Comune e le occupazioni di qualunque natura patrocinate dal Comune;
- v) le occupazioni per il commercio ambulante itinerante con soste fino a sessanta minuti;
- z) le occupazioni effettuate con colonnine adibite al rifornimento di veicoli dotati di impianto elettrico, nonché dallo stallone adiacente, destinato al veicolo per il quale viene reso il servizio di rifornimento di energia elettrica.
- aa) le occupazioni realizzate da operatori del commercio su area pubblica in mercati, posteggi isolati o in altre forme di commercio ambulante sperimentali, per tutto il periodo della sperimentazione, come dettagliato da apposita delibera della Giunta Comunale, che individua i requisiti di interesse pubblico.

ART. 40: VERSAMENTO DEL CANONE

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, l'Utente – titolare dell'atto di concessione – provvede al pagamento del canone annuale entro il mese di giugno di ciascun anno, salvo proroga del termine che può essere disposto con atto della Giunta Comunale. Il canone relativo all'anno in corso, per le occupazioni permanenti che iniziano nel corso d'anno, può essere corrisposto entro il 31 marzo dell'anno successivo.
2. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico aventi carattere ricorrente effettuate nei mercati ordinari e nei mercatini dell'antiquariato per le quali sia prevista la concessione ultrannuale, il pagamento del canone annuale deve essere effettuato entro il mese di giugno alla stessa stregua del canone dovuto per le occupazioni permanenti, salvo proroga del termine con atto della Giunta Comunale. Al fine dell'applicazione del canone, si stabiliscono in quarantotto occupazioni annue quelle relative a ciascun operatore ambulante titolare di concessione per l'occupazione di suolo pubblico nel mercato ambulante. Il canone relativo all'anno in corso, per le occupazioni temporanee-ricorrenti che iniziano nel corso dell'anno, può essere corrisposto entro il 31 marzo dell'anno successivo.
3. Per le occupazioni di cui ai precedenti commi il canone, se di importo superiore ad euro trecentocinquanta, può essere corrisposto in due rate di uguale importo, senza interessi, aventi scadenza nei mesi di giugno e ottobre dell'anno di riferimento.
4. Per le occupazioni temporanee non contemplate al precedente comma 2 del presente articolo, il termine per il pagamento del canone è fissato nell'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di fine occupazione.

ART. 41: ATTIVITA' DI CONTROLLO

1. Il Comune, o il Concessionario nel caso di affidamento del servizio in concessione, controlla e verifica i versamenti effettuati dagli Utenti e provvede al recupero delle somme o delle maggiori somme dovute a titolo di canone qualora i pagamenti non siano stati effettuati in modo corretto. A tal fine il Comune, o il Concessionario, procede con atto per il recupero coattivo degli importi dovuti e degli interessi calcolati al tasso legale, con applicazione di una sanzione amministrativa del 20% delle somme versate con ritardo superiore a 30 giorni rispetto alle scadenze fissate. Nel caso di omissione di pagamento del canone,

la sanzione amministrativa è elevata al 50% delle somme non versate, oltre agli interessi legali spettanti. In caso di ulteriore omissione vengono messe in atto le procedure per la revoca delle relative concessioni, salvo il pagamento di quanto dovuto a titolo di canone ed eventuali accessori (sanzioni, interessi, ecc.).

2. In caso di occupazione abusiva, il canone viene calcolato sulla base di coefficienti moltiplicatori doppi rispetto a quelli ordinari di cui ai precedenti articoli 35, 36 e 38. Analogamente al caso di omissione di pagamento, la sanzione amministrativa prevista per le occupazioni abusive è del 50% del canone così calcolato, con applicazione delle disposizioni previste all'art. 63 – comma 2, lettera g) – del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997 e successive modificazioni, ferme restando le sanzioni fissate dall'art. 20 – commi 4 e 5 – del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e successive modificazioni.

3. Gli atti per il recupero delle somme di cui ai precedenti commi sono notificati agli Utenti entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di competenza delle somme dovute.

4. La riscossione coattiva del canone ed accessori si effettua secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.

ART. 42: RIMBORSI

1. Gli Utenti possono richiedere al Comune, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi calcolati al tasso legale.

2. In caso di affidamento del servizio in concessione, le funzioni di cui al comma precedente sono svolte dal Concessionario. Le relative domande di rimborso debbono pertanto essere inoltrate al Concessionario che provvederà alle verifiche ed alla conseguente liquidazione dei rimborsi spettanti agli Utenti.

ART. 43: NORME FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019. Sono fatte salve le norme regolamentari precedenti inerenti le occupazioni di suolo pubblico, a valere fino al 31.12.2018.

A L L E G A T O A

COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

- | | | |
|---------------------------------------|--------|------|
| • Aree pubbliche di prima categoria | coeff. | 2,00 |
| • Aree pubbliche di seconda categoria | coeff. | 1,20 |
| • Aree pubbliche di terza categoria | coeff. | 0,70 |

OCCUPAZIONI PERMANENTI

- | | | |
|---|--------|--------|
| • Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo | coeff. | 1,80 |
| • Occupazioni con cartello di passo carrabile | coeff. | 1,50 |
| • Occupazioni con chioschi e/o edicole | coeff. | 3,00 |
| • Occupazioni antistanti esercizi commerciali o aventi rilevanza economica | coeff. | 1,50 |
| • Occupazioni connesse all'attività edilizia | coeff. | 3,00 |
| • Occupazioni con impianti di distributori di carburanti e con distributori automatici di tabacchi | coeff. | 5,00 |
| • Occupazioni non comprese nei precedenti punti | coeff. | 2,00 |
| • Occupazioni con impianti di telefonia mobile: | | |
| - Occupazioni fino a mq.30 | coeff. | 100,00 |
| - Occupazioni superiori a mq.30 | coeff. | 100,00 |
| - Occupazioni in co-sharing | coeff. | 30,00 |
| • Occupazioni con impianti di reti wireless e assimilati per l'offerta pubblica di connettività internet: | | |
| - Occupazioni fino a mq.10 | coeff. | 70,00 |
| - Occupazioni superiori a mq.10 | coeff. | 70,00 |
| - Occupazioni in co-sharing | coeff. | 20,00 |

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- | | | |
|--|--------|------|
| • Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo | coeff. | 0,18 |
| • Occupazioni dei venditori ambulanti, nelle fiere e nei mercati | coeff. | 0,30 |
| • Occupazioni di pubblici esercizi e occupazioni aventi rilevanza economica in genere | coeff. | 0,40 |
| • Occupazioni connesse all'attività edilizia | coeff. | 0,40 |
| • Occupazioni con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante | coeff. | 0,15 |
| • Occupazioni non comprese nei precedenti punti | coeff. | 0,20 |

